

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

la Direzione Regionale del Lavoro della Campania in persona del Dott. Nicola Agosta

e

Consulta Regionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali dei Consulenti del lavoro di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno in persona del Dott. Edmondo Duraccio

PREMESSO che la Consulta Regionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro che operano nella stessa Regione rappresenta, convenzionalmente ed in attesa di istituzionalizzazione attraverso la Riforma della legge 11/1/1979 n. 12, la massima espressione unitaria e politica locale della categoria dei professionisti abilitati a svolgere l'attività di Consulenza ed assistenza per gli adempimenti in materia di lavoro e di legislazione sociale;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale del Lavoro della Campania ha il compito di svolgere un'azione di indirizzo e coordinamento dell'attività di vigilanza esercitata dalle Direzioni Provinciali del Lavoro e degli Enti previdenziali operanti nell'ambito del territorio regionale;

CONSIDERATO che nell'ambito territoriale della Regione Campania la qualità e l'efficacia dell'azione ispettiva deve essere diretta essenzialmente a prevenire gli abusi e a sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale, senza intralciare inutilmente l'efficienza del sistema produttivo;

RILEVATO che nello svolgimento dell'attività di verifica e controllo nei luoghi di lavoro i Consulenti del lavoro rappresentano degli interlocutori qualificati in quanto prestano la loro assistenza tecnico- professionale;

CONSIDERATO che nel rapporto dialettico tra personale ispettivo e professionisti abilitati possono emergere varie problematiche sia di natura "relazionale" che tecnico-operativa, rispetto alle quali si ritiene utile assicurare dei momenti di confronto e dialogo in ambito istituzionale;

CONSIDERATO che per realizzare una qualificata e fattiva collaborazione, tra le parti necessita escludere da qualsivoglia attività di assistenza tecnica operatori non in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge 12/79;

CONSIDERATO, altresì, che per sviluppare una valida sinergia operativa occorre avere il controllo delle risorse specifiche che aumentano il loro valore se combinate con altre risorse parimenti qualificate;

VISTO il protocollo d'intesa concluso in data 16/11/2009 tra la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro contenente assetti operativi cui le stesse devono attenersi nello stipulare appositi e separati protocolli operativi a livello regionale, adattandone, se necessario, i contenuti alle specifiche realtà territoriali;

TENUTO CONTO di quanto emerso in sede di rapporti fra l'Assemblea dei Rappresentanti Regionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Attività Ispettive- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro circa la stipula di un protocollo d'intesa a livello regionale fra la D.R.L. e la Consulta dei Presidenti Regionali da inviare, successivamente, al Ministero;



RITENUTO opportuno, pertanto, adottare un protocollo di intesa concernente la collaborazione e condivisione di strategie comuni per la lotta contro l'abusivismo professionale e la definizione di problematiche operative connesse all'attività di vigilanza in materia di lavoro nonché alle problematiche in tema di organizzazione delle varie D.P.L.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Art. 1. Dichiarazione di intenti

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali le Parti si impegnano a porre in essere ogni iniziativa utile a favorire la piena applicazione della legge 12/79 nonché a prevenire e rimuovere ogni forma di esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro.

Art. 2. Tempestività di intervento e dovere di informazione

Le parti si danno reciprocamente atto che le segnalazioni provenienti dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro richiedono adeguata tempestività di intervento.

In caso di comunicazione alla Direzione Regionale del Lavoro

- a) dei reati accertati di esercizio abusivo della professione di Consulente del Lavoro**
- b) di sospensione di diritto all'esercizio della stessa professione dichiarati sensi dall'art. 29 della legge 12/79 dal Consiglio Provinciale che custodisce l'Albo in cui trovasi iscritto il Consulente del Lavoro interessato**

- c) di radiazione di diritto ex art. 31 della legge 12/79 dichiarati dal Consiglio Provinciale che custodisce l'Albo in cui trovasi iscritto il Consulente del Lavoro interessato**

sarà cura della Direzione Regionale del Lavoro della Campania comunicare tempestivamente la circostanza ai Servizi Ispettivi delle Direzioni provinciali del Lavoro operanti in Regione affinché questi, nel rilevare casi di esercizio irregolare della professione da parte dei soggetti sospesi o radiati, provvedano contestualmente a segnalarli all'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di competenza dandone notizia, per conoscenza, alla Direzione Regionale del Lavoro medesima ed adottando, nel contempo, i relativi provvedimenti di competenza.


Art. 3: Istituzione di un tavolo tecnico.

Al fine di esaminare le problematiche tecniche operative connesse all'attività di vigilanza in materia di lavoro ed individuarne le possibili soluzioni, nonché verificare i rapporti tra Personale ispettivo e Consulenti del lavoro, la Direzione Regionale del Lavoro della Campania e la Consulta Regionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali dei Consulenti del lavoro di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, concordano sull'opportunità di istituire un apposito tavolo tecnico.

In particolare le parti convengono di realizzare tre incontri l'anno coordinati dal Direttore della Direzione Regionale del Lavoro della Campania, in cui, oltre al Direttore Regionale stesso, parteciperanno i Direttori delle Direzioni Provinciali del Lavoro delle Province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno ed i Presidenti dei predetti Ordini Provinciali o loro delegati. Al termine di ciascuna riunione verrà redatto apposito verbale, a firma congiunta dei rispettivi partecipanti.

I verbali di riunione redatti in sede regionale verranno trasmessi a cura della DRL Campania alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ed a cura del Presidente della Consulta Regionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali della Campania al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Art. 4: Coordinamento e Formazione



La Direzione Regionale del Lavoro della Campania sensibilizza i servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro operanti nel territorio campano affinché le stesse si impegnino a favorire la migliore collaborazione con i professionisti iscritti negli Albi degli Ordini Provinciali della Regione nell'ambito delle rispettive attività. Ciò attraverso lo scambio reciproco di informazioni, la partecipazione ad incontri di studio e di approfondimento organizzati su qualsiasi materia rientrante nella sfera del Diritto del Lavoro e della Legislazione sociale. Peraltro, la D.R.L. continuerà nella sua azione di coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 124/2004 al fine di evitare eventuali duplicazioni di accertamento fra Istituti Previdenziali ed Assicurativi con quelli predisposti dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Art. 5: Collaborazione

Per una più fattiva collaborazione tra la Direzione Regionale, le Direzioni Provinciali e gli Ordini dei Consulenti del Lavoro delle Province operanti nel territorio campano le parti concordano:

- a) di promuovere incontri finalizzati alla disamina di casi specifici e/o elaborare modalità di comunicazione e di intervento ritenute maggiormente adeguate nel proseguire gli scopi dichiarati in premessa;
- b) di organizzare in ambito regionale e provinciale riunioni periodiche finalizzate al monitoraggio delle condizioni di legalità sui luoghi di lavoro in Regione Campania;
- c) di sviluppare strumenti e procedure che consentano una migliore comunicazione e un flusso continuo di informazioni tra i diversi organismi, funzionale alla migliore pianificazione delle attività di vigilanza e alla concentrazione di interventi mirati, nell'ambito delle rispettive funzioni, anche al fine di accertare e sanzionare fenomeni di sfruttamento lavorativo;
- d) di promuovere momenti di approfondimento e studio, che coinvolgono le Direzioni Provinciali del Lavoro, i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del lavoro e la Regione Campania per rafforzare competenze, conoscenze, metodologie di intervento e di valutazione nell'ambito delle condotte illegali. Di sviluppare moduli formativi afferenti alla gestione del procedimento ispettivo, allo studio delle problematiche del contenzioso nonché la disciplina dell'apparato sanzionatorio in materia del lavoro e legislazione sociale;
- e) di diffondere la cultura della comunicazione mediante la rete telematica per semplificare i sistemi di interlocuzione ed i rapporti nell'ambito degli adempimenti e funzioni correlati allo svolgimento dell'attività professionale di competenza esclusiva dei Consulenti del Lavoro, ex Legge 11/1/1979 n. 12;
- f) di monitorare l'utilizzo degli strumenti deflattivi del Contenzioso presso le D.P.L. con particolare riferimento alla "conciliazione monocratica";
- g) di introdurre modalità di velocizzazione dei processi operativi relativi all'azione ispettiva affinché la trattazione delle pratiche che richiedono anche una verifica contabile/amministrativa avvenga prevalentemente mediante trasmissione telematica della documentazione aziendale necessaria da effettuarsi con PEC.

La Direzione Regionale del Lavoro
della Campania
Il Direttore Dr. Nicola Agosta

La Consulta dei Presidenti degli Ordini
Provinciali dei Consulenti del Lavoro
della Campania
Il Coordinatore Presidente dell'Ordine di NA
Dott. Edmondo Duraccio

Napoli, addì 17 maggio 2010